

PIANO REGOLATORE GENERALE  
DEL COMUNE DI FANO

0

NORME DI ATTUAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. L. TARABINI)  
fto L. Tarabini

AGO. 1963

Progettista :

Dr. Arch. Prof. Luigi Piccinato  
fto L. PICCINATO

Il Sindaco  
fto G. FABBI

Copia conforme all'originale  
approvato dal Consiglio Comunale  
con delibera N°202 del 27.8.1963

Visto IL SINDACO IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

T I T O L O I °

Art. 1 Tutto il territorio comunale si intende interessato per allineamenti stradali, per destinazione d'uso, per vincoli di piano regolatore generale, nei modi indicati nelle corrispondenti planimetrie ed elaborati, costituenti il P.R.G., nonché nelle presenti norme, con le quali si precisano i caratteri ed indici di zona, necessari tanto alla successiva redazione dei piani particolareggiati, quanto alla disciplina dell'edilizia privata nel quadro dei criteri assunti a base del P.R.G. per raggiungere l'organizzazione urbanistica del territorio del Comune.

Al rispetto di tali norme e prescrizioni sono tenute tutte le costruzioni ed ampliamenti di fabbricati sia di privati che di Enti Pubblici.

Art. 2 L'esecuzione del piano regolatore avverrà:

- 1) mediante piani particolareggiati predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale o da liberi professionisti su incarico deliberato dall'Amministrazione Comunale.
- 2) mediante il rispetto delle prescrizioni di zona, di linea o di vincolo, indicate sulle planimetrie di P.R.G., o negli annessi elaborati.
- 3) mediante i disposti del successivo art.3.

Art. 3 Nelle zone destinate dal P.R.G. alla edilizia ma sprovviste di piano particolareggiato, i proprietari singolarmente o riuniti in consorzio, possono proporre all'Amministrazione Comunale piani di lottizzazione planivolumetrici.

Tali piani estesi ad adeguati comprensori, dovranno comprendere lo studio e la precisazione delle attrezzature previste dal P.R.G., nonché delle opere di urbanizzazione primaria (strade, passaggi pedonali, piazze, parcheggi, spazi pubblici e di uso pubblico, rete di fognatura, rete elettrica, rete idrica ecc.) ed essere redatti seguendo le norme e le indicazioni del P.R.G. e comunque non superanti le densità indicate in detto piano. I progetti di tali piani, in scala almeno 1/1000 dovranno chiaramente indicare e contenere :

- i dati altimetrici con curve di livello, dello stato attuale, e le quote di progetto;
- l'ubicazione, le caratteristiche planivolumetriche, la destinazione d'uso di tutti gli edifici previsti dal piano in questione, sia esistenti, che progettati;

IL SEGRETARIO GENERALE

(Doc. L. TARABINI)

L. Tarabini



Il Sindaco  
A. G. Fabbro

- La viabilità interna, veicolare e pedonale, la sistemazione a terra, la destinazione d'uso e la eventuale servitù di tutti i terreni da non edificarsi;
- l'allacciamento degli edifici alla rete cittadina, agli impianti di acquedotti, fognature, illuminazioni ecc;
- l'orientamento e le attrezzature;
- le mappe catastali della zona interessata con le indicazioni di tutte le particelle fondiari e degli edifici esistenti, nonché i nominativi dei relativi proprietari, corredati dai relativi certificati di possesso;
- ogni altro elaborato ritenuto utile per l'illustrazione dei piani (come fotografie, plastici, ecc.) o richiesto dall'Amministrazione Comunale a sussidio e complemento dei piani medesimi;
- una relazione illustrativa.

Il progetto dovrà essere accompagnato da proposta per l'attuazione delle opere e degli impianti di urbanizzazione in generale, ammettendosi la duplice possibilità :

- a) che il richiedente intenda eseguire a suo carico tutte le opere di urbanizzazione;
- b) che il richiedente ne invochi l'esecuzione da parte del Comune, in tutto o in parte, impegnandosi al versamento di un compenso a copertura del costo delle opere.

Tali progetti, ove accettati dall'Amministrazione, saranno oggetto di speciale convenzione da stipularsi con l'Amministrazione stessa, la quale convenzione dovrà regolare i rapporti e gli impegni reciproci, nonché i termini delle garanzie per l'esecuzione del piano.

In ogni caso l'urbanizzazione primaria, di cui sopra, sarà sempre a carico dei proprietari.

Art. 4 Non sarà concessa licenza edilizia per fabbricati di civile abitazione in aree non dotate dei servizi e degli impianti pubblici primari (strade, rete di fognature, rete di distribuzione idrica e dell'energia elettrica) o per i quali non siano state fornite garanzie dai proprietari circa l'esecuzione delle predette opere

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. L. TARABINI)  
*L. Tarabini*



*Il Sindaco*  
*Rto G. Fallo*

contemporaneamente alla costruzione, nei modi e nei termini stabiliti dal Comune e che saranno riportati nella licenza edilizia.

Il mancato adempimento agli impegni assunti comporterà la negazione della licenza di abitabilità, salvi gli altri provvedimenti che l'Amministrazione Comunale potrà prendere nel corso dei lavori.

- Art. 5 Su tutto il territorio Comunale il Comune, al fine di una ordinata attuazione del piano, applicherà i disposti delle leggi in vigore e segnatamente quelle riguardanti gli espropri.
- Art. 6 Per tutti i comprensori di aree edilizie e di espansione contemplati nel P.R.G. ed in quelle zone nelle quali si intendesse procedere ad opere di risanamento edilizio conservativo il Comune, dopo aver disposto adeguato piano particolareggiato, ha facoltà di applicare, oltre agli art.20 e 22, anche l'art.23 (comparti edificatori) della Legge Urbanistica n.1150.
- Art. 7 Enti pubblici o proprietari di aree riuniti in consorzio, cooperative ed anche privati cittadini, possono ottenere dall'Amministrazione Comunale la concessione per l'attuazione completa o parziale di piani particolareggiati precedentemente approvati. Ogni concessione di attuazione di tali piani approvati dovrà contenere l'impegno da parte del concessionario ad eseguire, entro un prefissato termine di tempo, tutte le opere e gli impianti pubblici di urbanizzazione. Tali impianti devono rispondere ai tipi di norma indicati dall'Amministrazione Comunale ed i relativi progetti esecutivi dovranno essere precedentemente approvati dall'Amministrazione stessa. I concessionari dovranno consentire tutte quelle forme di pubblico controllo tecnico ed economico che saranno stabilite per assicurare la regolare esecuzione dei lavori.
- Art. 8 Dato il carattere storico, ambientale e paesistico della città, tutti i progetti di costruzione, ricostruzione, restauro e risanamento edilizio ricadenti nelle zone vincolate e nella zona classificata con la lettera A nel P.R.G., prima di essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali, dovranno aver ottenuto l'approvazione delle locali Soprintendenze ai Monumenti e alle Antichità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. L. TARABINI)

*L. Tarabini*



*Il Sindaco*  
*L. G. Falla*

TITOLO II°  
PARTE SPECIALE  
DELLE ZONE E DEI TIPI EDILIZI

Art. 9 Nelle nuove costruzioni, nelle modifiche, o negli ampliamenti di qualsiasi entità e misura ad edifici esistenti, debbono essere osservate le norme e le prescrizioni che riguardano le singole zone nelle quali é articolato il P.R.G.

Gli edifici saranno costruiti secondo i tipi edilizi precisati e comunque in modo tale che i rapporti tra le loro cubature, e le superfici dei rispettivi lotti non superino quelli prescritti quì di seguito per ciascuna zona, e siano rispettate le norme relative alle distanze, altezze, superfici edificabili, ecc. di volta in volta indicate.

Le zone B - C - D - E - F - hanno carattere residenziale e pertanto possono ospitare solamente le abitazioni. Possono tuttavia essere ammessi:

- a) piccoli uffici, negozi, botteghe, studi professionali e commerciali, magazzini e depositi, limitatamente al seminterrato e scantinato, laboratori artigianali al servizio del quartiere, questi ultimi limitati ai piani terra o piano rialzato, a condizione che tali destinazioni dispongano di spazi interni liberi e non rechino disturbi, rumori, esalazioni nocive e comunque non alterino le caratteristiche residenziali della zona.
- b) Autorimesse pubbliche, grandi magazzini di vendita, banche, sedi di tipografie, di giornali, alberghi, teatri, cinematografi, luoghi di divertimento o impianti analoghi, case di cura, scuole private, uffici pubblici e simili, purché in edifici a se stanti; sempreché siano previste al di fuori della rete stradale, in spazi privati, aree per il parcheggio delle autovetture.

ZONA A

Art. 10 Nella zona classificata con la lettera A nel P.R.G. comprendente per la massima parte l'insieme urbano racchiuso nell'antica cinta muraria é vietato qualunque intervento che possa pregiudicare il valore e l'aspetto ambientale dei luoghi, nonché interventi intesi ad aumentare i volumi edilizi esistenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. L. TARABINI)

*Att. L. Tarabini*



*Il Sindaco*  
*Att. G. Fabbri*

Sono però consentite opere di restauro, di ripristino, di risanamento edilizio ed igienico, nel caso tuttavia di ricostruzioni gli edifici devono sorgere sul perimetro dell'isolato; la loro altezza massima non dovrà risultare superiore in nessun caso ad I più  $1/2$  la larghezza della strada, il numero massimo di piani consentito, compresa il piano terra o piano rialzato, non potrà essere superiore a 4 e l'altezza dell'edificio non dovrà superare i ml.14.00 qualunque sia la larghezza della strada o dello spazio antistante. Sono vietati piani attici o in ritiro. In ogni caso, qualunque sia la larghezza della strada, é ammessa la costruzione di un solo piano terreno, o rialzato, per un'altezza massima di ml.4.00. Nelle nuove costruzioni o ricostruzioni o ampliamenti di edifici esistenti non sono in ogni caso ammesse costruzioni interne all'isolato e neppure corpi di fabbrica a pettine con andamento normale al perimetro dell'isolato.

È vietata la formazione di cortili chiusi nell'interno dei singoli lotti. Quando per la presenza di esistenti costruzioni venga a formarsi cortile dovrà verificarsi che la normale media condotta tra opposte pareti interne dei fabbricati non potrà essere inferiore ai  $4/5$  dell'altezza del maggiore dei due corpi di fabbrica e, comunque, mai inferiore ai ml.10.00.

La distanza normale media tra la parete interna di ogni singolo fabbricato ed il confine del lotto dovrà inoltre non essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato stesso, a meno che, mediante regolare convenzione registrata, il proprietario del lotto confinante non conceda una minore distanza, salvo sempre però il rispetto della norma su esposta per la distanza totale tra i due fabbricati.

Nella zona indicata nella tavola del centro urbano e inclusa nella zona edilizia "A" che risulta compresa tra le vie Gramsci, 12 Settembre, mura del Sangallo e Garibaldi, ogni intervento dovrà essere subordinato alla formazione di uno o più piani particolareggiati di risanamento conservativo il cui fine dovrà essere quello di portare le predette zone edilizie ad un migliore e più civile livello di abitabilità senza peraltro sconvolgerne o distruggerne i caratteri urbanistici e ambientali. Tali piani di risanamento dovranno tener conto delle norme precedentemente esposte al riguardo della zona edilizia "A".

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. L. TARABINI)

f. L. Tarabini



Il Sindaco

R. G. Fabbrini

## ZONA B

Art. 11

Nelle zone classificate con la lettera "B" le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a) costruzione a sistema lineare aperto con lunghezza massima del corpo di fabbrica di ml.45;
- b) numero massimo dei piani 5 (compreso il piano terra o rialzato);
- c) altezza massima ml.17.00 e in ogni caso mai superiore ad I più  $\frac{1}{5}$  della larghezza della strada.

Le costruzioni possono sorgere a filo stradale o in ritiro.

Ove la costruzione si ritiri dalla strada, il ritiro non deve essere inferiore ai ml.3.00.

I corpi di fabbrica non devono mai formare cortile chiuso. I distacchi tra i fronti di maggiore lunghezza non devono essere inferiori alla media delle altezze massime dei fabbricati, quelli tra i fronti di testata mai inferiori a ml.10.00.

Le distanze minime del fabbricato dai confini del lotto non dovranno essere inferiori alla metà dell'altezza per fronti di maggiore lunghezza e di  $\frac{1}{3}$  dell'altezza per i fronti di testata; tali distanze in ogni caso non dovranno essere mai inferiori a ml.5.00.

E' vietata la costruzione di cortili chiusi e chiostrine.

Non sono ammesse le costruzioni accessorie (rimesse, lavanderie, portinerie, ecc.); tali accessori devono trovar posto nel corpo della costruzione. La cubatura massima consentita dovrà essere computata sulla base dell'indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq. 5,5.

Art.12 ZONA C


Nelle zone classificate con la lettera "C" nel P.R.G. le costruzioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) costruzione a sistema lineare aperto con lunghezza massima del corpo di fabbrica ml.45;
- b) costruzione a blocco con fronti continui non superiori a ml.25 aumentabili a ml.35 purché non ritiri terminali di almeno ml.4;
- c) numero massimo dei piani 4 (compreso il piano terra o rialzato);
- d) altezza massima ml.14.00. Le costruzioni a sistema lineare o a blocco possono sorgere a filo o in ritiro, comunque l'altezza non deve mai superare la

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. L. TARABINI)

*L. Tarabini*



*Il Sindaco  
Ato P. Fallori*

larghezza dello spazio antistante. Ove la costruzione si ritiri dalla strada, il ritiro non deve essere inferiore a ml.3.00. Sono vietati i cortili chiusi e le chiostrine. I distacchi tra i fronti di maggiore lunghezza dei corpi di fabbrica non devono essere inferiori alla media delle altezze massime dei due fabbricati; quelli tra i fronti di testata mai inferiori a ml.10.00. Le distanze minime del fabbricato dai confini del lotto non dovranno essere inferiori alla metà della altezza per i fronti di maggiore lunghezza e di  $1/3$  dell'altezza per i fronti di testata. Tali distanze in ogni caso non dovranno mai essere inferiori a ml.5.00.

Nelle costruzioni a blocco, ferme restando le prescrizioni di cui sopra per le altezze, il perimetro esterno dell'area coperta dovrà comunque risultare iscritto in una circonferenza di diametro pari a ml.35.00.

E' vietata la costruzione di cortili chiusi e di chiostrine. Sono tuttavia consentite chiostrine aperte, purché la larghezza non inferiore a ml.4.00. SU tali chiostrine aperte non possono però affacciarsi che latrine, cessi, corridoi e scale.

I distacchi dai confini laterali e retrostanti devono essere di almeno ml.7.50.

Non sono ammesse le chiostrine accessorie (rimesse, lavanderie, portinerie, ecc.). Tali accessori devono trovare posto nel corpo della costruzione.

La cubatura massima consentita valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile, dovrà essere computata sulla base dell'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq.4,5.

Attraverso piani planivolumetrici consorziati convenzionati estesi a zone edificabili comprendenti più isolati, per quanto meno uno, della superficie minima di mq. 5.000, potranno essere disposti volumi o composizioni di volumi diversi da quelli indicati dalle norme, purché essi risultino da un progetto unitario, e a condizione che i fabbricati non superino in altezza i ml.17.50 per un numero di piani pari a 5 (compreso il piano terreno o piano rialzato), e che il volume costruibile sia quello risultante dall'applicazione dell'indice di zona (mc/mq.4,5) sull'effettiva superficie dell'appezzamento edificabile.



ZONA D

- Art. 13 Nella zona classificata con la lettera "D" nel P.R.G. le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a) costruzione isolata;
  - b) numero dei piani 2 (compreso il piano terra o piano rialzato);
  - c) altezza massima pari a ml.7.50;
  - d) i distacchi minimi dal filo stradale dai confini laterali non potranno mai essere inferiori a ml.5.00;
  - e) il rapporto tra superficie coperta e area del lotto fabbricabile non potrà essere superiore a 1/5;
  - f) la cubatura massima consentita valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile dovrà essere computata sulla base dell'indice di fabbricabilità mc/mq. 1,5;
  - g) la superficie minima del lotto non potrà essere inferiore a mq.800;
  - h) sono vietate le costruzioni accessorie (lavanderie, autorimesse, ecc.) che dovranno trovare posto nel corpo della costruzione;
  - i) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti con giardino, salvo visuali ed eventuali rampe di accesso ai locali del piano.

E' ammesso l'abbinamento di due unità (case doppie con muro in comune) purché l'edificio risulti architettonicamente unitario e che risponda a tutti i requisiti previsti dalle sopradette norme.

E' ammessa altresì, nelle zone in parola, la costruzione di case a schiera, purché ciascuna di esse sia composta di almeno 5 unità e che la superficie di ogni lotto non risulti inferiore ai mq.300 per ciascun alloggio.

ZONA E

- Art.14 Nella zona classificata con la lettera "E" nel P.R.G. dovranno sorgere complessi a carattere turistico-residenziale. Per dette zone si prescrive la formazione di piani planivolumetrici consorziali convenzionati il cui contenuto dovrà risultare quello prescritto dall'art. 3 delle presenti norme.

Detti piani saranno sulla base dell'indice di fabbricabilità mc/mq.0,5.

Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche :

- a) costruzione isolata;

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. L. TARABINI)

Lto L. Tarabini



Il Sindaco  
Lto G. Falla

- b) numero massimo di piani 2 (compreso il piano terra o piano rialzato);
- c) altezza massima pari a ml.7.50;
- d) i distacchi minimi dai confini laterali e dal filo stradale non potranno mai risultare inferiori a ml.8.00;
- e) la superficie minima del lotto non potrà in nessun caso risultare inferiore a mq.2.000;
- f) la superficie coperta non potrà risultare superiore ad 1/8 della superficie netta del lotto edificabile.

Nelle predette zone sono ammessi, oltre agli edifici residenziali, anche edifici ad uso di albergo, motel, case albergo, edifici per attività commerciali e turistiche ed attrezzature varie di pubblico interesse.

Tali edifici dovranno sottostare alle stesse norme esposte per gli edifici residenziali, e la loro cubatura dovrà risultare compresa in quella risultante dall'applicazione dell'indice 0,5 sull'estensione della zona.

#### ZONA F

Art. 15

Le zone classificate sul P.R.G. con la lettera "F" sono riservate alle attrezzature turistico-alberghiere; in dette zone potranno trovar posto alberghi, pensioni, case albergo, motels e simili.

Le costruzioni dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti :

- a) costruzione isolata;
- b) il numero massimo dei piani 3 (compreso il piano terra o rialzato) nelle zone collinari e piani 5 (compreso il piano terreno o rialzato) nelle altre zone;
- c) altezza massima rispettivamente m.11 e m.17.00;
- d) i distacchi minimi dal filo stradale e dai confini laterali pari almeno alla metà della massima altezza della costruzione;
- e) il rapporto tra superficie coperta e area del lotto fabbricabile dovrà essere pari almeno a 1/5;
- f) la cubatura massima consentita, valutata sulla effettiva superficie del lotto edificabile, dovrà essere computata sulla base dell'indice di



fabbricabilità mc/mq.2,5;  
g) é vietata la costruzione di chiostrine.

ZONA G

Art. 16

Nelle zone destinate dal P.R.G. a centro direzionale e commerciale é consentita la costruzione di edifici per attrezzature direzionali, quali uffici pubblici, banche, uffici privati e simili, per attrezzature commerciali, quali negozi, magazzini di vendita, rappresentanze commerciali, mercati e simili; per attrezzature ricreative e culturali, quali cinema, teatri, centri civici e sociali, biblioteche, sale per conferenze, ristoranti, bar, caffè, dancing e simili.

In dette zone é inoltre consentita la costruzione di edifici ad uso di abitazione nella misura massima del 25% del volume totale costruibile.

Per tutte queste zone dovranno essere predisposti appositi piani particolareggiati planivolumetrici o piani

L'indice territoriale di densità dell'intero complesso non potrà superare i mc.mq.3.00.

L'altezza massima degli edifici non potrà superare i ml.31.50 per un numero massimo di piani pari a 10.

Si dovranno prevedere spazi o attrezzature per lo stazionamento degli autoveicoli nella misura di n.1 posto macchina ogni 150 mc. di costruzione.

↓  
di lotter  
zion  
planivolu  
metrici  
che all'art.3

Art. 17

Nelle zone destinate dal P.R.G. ad attrezzature di interesse collettivo é permessa la costruzione degli edifici destinati agli usi attribuiti dalle planimetrie di P.R.G.

Nelle zone destinate dal P.R.G. a centri di quartiere sono consentite costruzioni a disimpegno delle funzioni commerciali ricreative, piccoli uffici amministrativi, edifici per il culto, caffè, bar, ristoranti, uffici postali, telegrafici, polizia e quant'altro necessario ad identificare un piccolo centro cittadino.

Le costruzioni composte unitariamente in un piano particolareggiato, non dovranno superare un indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq.2,00.

Art. 18

Nelle zone destinate a verde pubblico é vietata la costruzione di qualsiasi tipo di edificio, potranno essere ammessi solo chioschi di vendita.

Detti spazi pubblici dovranno essere corredati da attrezzature per il giuoco dei bambini e sistemati



convenientemente a giardino, con messa a dimora di alberi d'alto fusto.

Art. 19 Nelle zone destinate a verde privato, é vietata di norma ogni costruzione. Potrà essere concessa la ricostruzione di esistenti fabbricati a patto che esse non superino i loro attuali limiti volumetrici e dimensionali.

Art. 20 Nelle zone destinate dal P.R.G. ad attrezzature balneari é permessa solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti all'attività balneare, cioè: stabilimenti, cabine, camerini, piccoli chioschi di vendita e simili, con esclusione di ogni altro tipo di edificio.

In ogni caso le costruzioni dovranno avere un'altezza massima di ml.4.00 per un solo piano fuori terra.

Esse inoltre dovranno essere disposte in modo da non impedire la visuale del mare.

Art. 21 Nelle zone destinate dal P.R.G. a verde rurale "A" é permessa solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici e cioè: case rurali, stalle, fienili, granai e simili con esclusione di depositi di frutta, cantine, conservifici, e qualunque altra attrezzatura a carattere industriale.

In dette zone rurali "A" l'area coperta della costruzione non potrà superare  $1/20$  della superficie del fondo stesso comprendendosi nel calcolo dell'area coperta anche quella occupata da piccole costruzioni accessorie quali porcili, pollai e simili; le costruzioni dovranno distare dai confini di proprietà non meno di ml.20.00 e dovranno insistere su appezzamenti della superficie minima di mq.5.000.

Art. 22 Nelle zone destinate dal P.R.G. a verde rurale "B" é permessa solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione di parchi rustici e cioè: case rurali, stalle, fienili, granai e simili con esclusione di depositi di frutta, conservifici, e qualunque altra attrezzatura a carattere industriale.

In dette zone l'area coperta della costruzione non potrà superare  $1/40$  della superficie del fondo stesso comprendendosi nel calcolo dell'area coperta anche quella occupata da piccole costruzioni accessorie quali porcili, pollai e simili; le costruzioni dovranno distare dai confini di proprietà non meno di ml.20.=



e dovranno insistere su uno appezzamento della superficie minima di mq. 10.000.

In ogni caso le costruzioni che dovessero sorgere nelle zone rurali "A" e "B" non dovranno superare l'altezza di due piani fuori terra per un'altezza di ml. 7.50 salvo il caso di edifici a destinazione particolare.

Nelle predette zone rurali, indipendentemente dalla consistenza superficiale del fondo é concessa la ricostruzione dei fabbricati esistenti nei loro attuali limiti volumetrici e dimensionali.

**Art. 23** Nelle zone sottoposte al vincolo di rispetto lungo le strade é vietata qualsiasi costruzione é vietato ogni accesso da strade secondarie all'infuori di quelle indicate nel P.R.G. e nei piani particolareggiati.

**Art. 24** Nelle zone classificate dal piano come artigiane potranno realizzarsi complessi per attività artigianali o per modeste attività industriali (laboratori, piccoli depositi di materiali e carburanti, piccole industrie e simili).

Gli edifici dovranno distare non meno di ml. 5.00 dai confini di proprietà e di ml. 8.00 da filo stradale (salvo diverse indicazioni risultanti dalle planimetrie di P.R.G.).

Non potranno superare l'altezza di ml. 8.00 e dovranno rispondere alle norme sanitarie vigenti.

In dette zone é fatto divieto di costruire edifici ad uso di abitazione ad eccezione di quella per il conduttore o titolare dell'azienda.

**Art. 25** Nelle zone classificate dal piano come industriali e portuali sono ammesse solo le costruzioni destinate ad uso industriale e portuale o simili (magazzini, opifici, laboratori, depositi) con assoluta esclusione di edifici ad uso di abitazione di qualunque tipo eccetto quelli adibiti ad alloggio di custodi, guardiani, uffici direttivi e simili. Nella costruzione di opifici, fabbricati industriali ecc. si dovrà ottemperare alle norme e prescrizioni sanitarie vigenti. Gli edifici dovranno distare dai confini di proprietà e dal ciglio stradale non meno di ml. 100, salvo difformi prescrizioni indicate dalle planimetrie di P.R.G.



Art.26 Le nuove attrezzature industriali dovranno disporsi nelle zone all'uopo indicate dal piano, le attrezzature industriali esistenti, ubicate in zone con diversa indicazione della precedente, non potranno in nessun caso essere ampliate, neppure in piccola parte. L'Amministrazione Comunale potrà disporre prefiggendo un congruo termine, il trasferimento di tali attrezzature in zone idonee.

Art.27 Nelle zone classificate dal P.R.G. come "speciali" dovranno trovar posto le attrezzature di servizio del nodo autostradale come: officine riparazioni autoveicoli, depositi merci, alberghi di sosta, stazioni di servizio e di rifornimento, autoguide e simili, con esclusione di ogni destinazione a carattere residenziale.

Il volume delle costruzioni realizzabili nelle zone speciali non deve superare l'indice di fabbricabilità di mc/mq.2.00 della superficie fondiaria e la conformazione e distribuzione dei corpi di fabbrica deve essere tale da consentire all'interno dei lotti la sistemazione di ampi spazi alberati.

Art.28 Nelle zone indicate dal piano come zone militari potranno trovar posto costruzioni per l'acquartieramento delle truppe, depositi di materiali e simili, con assoluta esclusione di edifici a destinazione residenziale.

### T I T O L O III°

#### NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 29 Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli precedenti, l'edificazione, nel territorio Comunale, deve rispondere alle seguenti norme generali:

- 1) le altezze degli edifici, misurate al piano di calpestio del terrazzo di copertura o alla linea di gronda del tetto, vanno intese in senso assoluto. Fanno eccezione i cosiddetti volumi tecnici, comprendenti le cabine idriche e i lavatoi (ove necessario) gli extracorsa degli ascensori, le scale, gli stenditoi. Tali volumi tecnici debbono comunque essere realizzati secondo una compisizione architettonica unitaria, ovvero opportunamente mascherati e non debbono superare l'altezza di ml.2.50.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. L. TARABINI)  
Lto L. Tarabini



Il Sindaco  
Lto P. F.lli

- 2) nel caso di fabbricati d'angolo, fra due strade di diversa larghezza é permesso svoltare l'altezza competente alla strada maggiore anche lungo la strada minore per una profondità massima di ml.12.
- 3) L'altezza delle costruzioni sorgenti su strade poste a mezza costa di terreni in pendenza le quali costruzioni verrebbero ad avere altezze diverse sulle due fronti a seconda che prospettano a monte o a valle, non dovrà di regola superare sul lato a valle l'altezza che compete per regolamento alla fronte posta sul lato a monte.

Sarà tollerata tuttavia una maggiore altezza per il fronte a valle, rispetto a quello a monte, solo nel caso che la differenza di altezza fra le due fronti non superi i ml.3.00.

Comunque qualsiasi costruzione sviluppata su terreno acclive non può sviluppare fuori terra un volume maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno se pianeggiante; qualora però la differenza di quota fra due estremi del lotto sia tale da consentire lo sfalsamento di un piano almeno, la costruzione potrà svilupparsi a gradoni seguendo l'andamento del terreno nel modo più opportuno per non superare mai l'altezza massima prevista per quel tipo edilizio.

- 4) la cubatura dei fabbricati deve essere calcolata in base alla superficie effettiva occupata esclusi i balconi e all'altezza misurata dal piano medio del marciapiede e fino alla linea del piano di gronda del tetto o al piano di calpestio del terrazzo.

Esso risulterà dalla somma del volume dell'edificio principale più quella dei corpi di fabbrica accessori.

Ai fini del computo della cubatura ammissibile ciascun edificio in progetto va riferito ad un particolare lotto di pertinenza.

A costruzione avvenuta il lotto medesimo non può né totalmente né parzialmente, essere nuovamente computato ai fini di ulteriore edificazione.

- 5) I bow-windows e gli altri corpi aggettanti similari, devono essere considerati nel loro reale sviluppo volumetrico, agli effetti della determinazione della cubatura e debbono essere computati nella loro proiezione orizzontale agli effetti della misura della superficie coperta.



Detti bow-wi, dows sono comunque vietati nelle pre-scritte zone di distacco e sulle strade private.

La sporgenza massima dell'aggetto non dovrà essere superiore a m.1.20.

La proiezione orizzontale e la sporgenza dei balconi prospicienti sui distacchi non devono essere detratti agli effetti dei distacchi.

La lunghezza delle fronti di essi non dovrà superare nel complesso la metà della fronte dell'edificio.

6) E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche as uso alloggi di custodi, guardiani, portieri, nei locali seminterrati o comunque posti al di sotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati ed areati direttamente.

7) I piani terreni ad uso di botteghe, laboratori, pubblici esercizi, devono avere :

- a) altezza massima di ml.4.00, misurati dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta a  $\frac{2}{3}$  dalla monta;
- b) sotterranei o vespai ben ventilati per tutta la loro espansione;
- c) vano di porta, vetrine, o finestra all'aria aperta di una superficie complessiva pari ad  $\frac{1}{8}$  della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro, nei locali aventi lunghezza superiore a ml.7.00;
- d) le disponibilità di almeno una latrina per ogni servizio.

8) Nei fabbricati a costruzione marginale stradale, i piani terreni destinati ad uso di abitazione debbono essere sopraelevati sul piano stradale di almeno un metro e soprastare in tutta la loro estensione sotterranei o vespai ben ventilati.

9) Nei piani destinati ad uso di abitazione le stanze di abitazione devono avere :

- a) cubatura minima mc.22;
- b) superficie minima delle finestre (aperte all'aria libera) di  $\frac{1}{10}$  della superficie della stanza, in nessun modo inferiore ai mq.1.50;
- c) altezza minima netta di ml.3.00.

0) Le cucine debbono avere una cubatura non inferiore ai mc.18 e almeno una finestra della superficie minima di mq.1.50, munita di aereggiatore. E' ammessa la sistemazione della cucina in nicchia, purché direttamente areata.

